

Deliberazione n. 24/2017/PRSP

Comune di Avigliano (PZ)



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA BASILICATA

Nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2016

composta dai magistrati:

Presidente Rosario Scalia;
Consigliere Giuseppe Teti, relatore;
Referendario Vanessa Pinto;
Referendario Raffaele Maienza.

VISTO l'art.100, comma 1, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) e, in particolare, gli artt. 148 e 148 bis;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2014/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida ed i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 167,

della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione dei Questionari relativi al rendiconto 2013;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;

VISTA la relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2013, redatta sulla base del relativo Questionario e trasmessa, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione economico-finanziaria del **COMUNE DI AVIGLIANO**;

VISTA la nota istruttoria (prot. 2134 dell'11.12.2015), inviata dalla Sezione di controllo con riferimento alle risultanze emerse dal Questionario relativo al rendiconto 2013 del Comune di Avigliano ai fini dello svolgimento delle attività di controllo di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 148 e 148 bis del T.U.E.L. e del relativo contraddittorio per l'emanazione della specifica pronuncia, da adottarsi nei casi previsti dalla vigente normativa;

VISTI i chiarimenti e le controdeduzioni (prot. 2204 del 23.02.2016) a firma del Sindaco e dall'Organo di revisione economico-finanziaria in risposta alle sopra indicate richieste istruttorie;

UDITO il magistrato relatore dott. Giuseppe Teti.

Considerato in

FATTO

1. In esecuzione delle attività intestate a questa Sezione regionale di controllo è stata analizzata la relazione sul rendiconto 2013 ed il correlato questionario, predisposti dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Avigliano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 266/2005. Al fine di accertare la natura strutturale, ovvero contingente, di determinate anomalie, sono state, del pari, analizzate le risultanze del conto del bilancio per l'esercizio 2012.

1.1 Dall'esame della suddetta documentazione sono emerse alcune anomalie e criticità di natura strutturale che hanno formato oggetto di specifica nota istruttoria.

I riscontri forniti con la nota di risposta sopra citata non sono risultati idonei a fare ritenere superati i rilievi sollevati.

1.2 In particolare, con riferimento al rendiconto 2013, sono state rilevate, fra le altre, le seguenti irregolarità contabili ed anomalie gestionali che non risultano superate dai riscontri forniti dall'Ente.

- Debiti fuori bilancio / Procedimenti di esecuzione forzata (punti 1.11 e 1.12)

L'organo di revisione economico-finanziaria, al punto 1.11 della sezione seconda del questionario, ha affermato che l'Ente nel corso dello stesso anno, ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 74.068,52 di cui euro 37.034,26 di parte corrente ed euro 37.034,26 di parte capitale. Al successivo punto 1.12 ha riferito che l'Ente ha subito pignoramenti presso il tesoriere sempre per la somma di euro 37.034,26 e che tali pignoramenti sono stati regolarizzati "a conclusione della procedura di riconoscimento e finanziamento delle predette somma come debiti fuori bilancio".

In seguito a richiesta da parte di questa Sezione di delucidazioni in merito, l'Ente ha riferito che i dati esposti nel questionario non sono corretti in quanto "sono stati riconosciuti solo debiti fuori bilancio di parte corrente per € 37.034,26 finanziati interamente da entrate correnti del bilancio 2013". Tali debiti si riferiscono alle somme oggetto di pignoramento...".

In sede istruttoria è stato anche chiesto che l'Amministrazione e l'Organo di revisione economico-finanziaria:

- specificassero quali sono le specifiche entrate che sono state appostate a copertura di tali debiti fuori bilancio evidenziando se le stesse si sono concretizzate e in quale misura la predetta debitoria fuori bilancio sia stata pagata;
- riferissero in ordine a tutti gli eventuali ulteriori debiti fuori bilancio, riconosciuti in pregressi esercizi finanziari e fino ad oggi, che non fossero ancora stati ripianati, specificando se ad oggi esistono altri debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento ovvero altre passività potenziali;
- evidenziassero quali sono state le misure correttive adottate a seguito dei suggerimenti, contenuti nella relazione dell'Organo di revisione alla proposta di rendiconto 2011, di iscrizione di apposita congrua posta per la copertura di passività latenti o debiti fuori bilancio.

L'Ente, in proposito, con la nota di riscontro sopra citata, ha riferito che: "Non vi sono debiti fuori bilancio, riconosciuti in pregressi esercizi finanziari e fino ad oggi, che non siano già stati ripianati. Esistono invece passività potenziali, in quanto sono state notificate, di recente, a questo Ente sentenze di condanna pronunciate nell'ambito di contenziosi risalenti nel tempo, per le quali è in corso la dovuta istruttoria finalizzata a verificare se le passività siano configurabili come debiti fuori bilancio e se siano legittimamente riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del T.U.E.L. In presenza di un avanzo libero considerevole, l'Amministrazione ha ritenuto eccessivo iscrivere

in bilancio ulteriori fondi per il finanziamento di eventuali passività latenti o debiti fuori bilancio”.

- Contenimento delle spese (punto 1.15)

Le disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 e da 12 a 14 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 (convertito con modificazioni nella L. n. 122 del 30 luglio 2010), prevedono, tra l'altro: il limite del 20% della spesa sostenuta nel 2009 per la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, anche se conferiti a pubblici dipendenti, e per la spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; il divieto per le sponsorizzazioni; il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per le spese per missioni, anche all'estero, e per le attività esclusivamente di formazione, e dell'80% della spesa 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Dai dati riportati al punto 1.15 della parte seconda nel 2013 i predetti limiti risultano non rispettati per le spese relative:

- alle missioni (art. 6, comma 12) per le quali risulta una spesa di 3.500,00 euro a fronte di un limite di 3.304,40 euro;
- alla manutenzione, noleggio, esercizio autovetture (art.6, comma 14) per le quali risulta una spesa di 16.335,96 euro a fronte di un limite di 8.090,08 euro.

Sul tema l'Ente ha riferito che “Relativamente ai limiti disposti dall'art. 6 del D.L78/2010 indicati al punto 1.15.1 si evidenzia che la spesa in più sostenuta per la formazione è stata ampiamente compensata con i risparmi realizzati sulle altre tipologie di spesa.

Per quanto riguarda, invece, le spese di "manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture" si fa presente che le autovetture vengono utilizzate in particolare dal personale dell'ufficio tecnico per effettuare verifiche e sopralluoghi, dal messo notificatore e dagli operai che eseguono lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio”. Aggiunge che tenuto conto di fattori quali l'aumento del prezzo del carburante e della frequente manutenzione su autovetture vetuste “... si dovrebbe comprendere la difficoltà dell'Ente a rispettare il limite imposto per tale tipologia di spesa”.

- Conto del patrimonio e situazione inventariale (punto 9)

L'art. 230, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 prevede l'aggiornamento annuale dell'inventario dei cespiti di cui l'ente è titolare.

Dal questionario risulta che l'ultimo aggiornamento del documento di cui trattasi è stato effettuato addirittura nel 1997. L'Ente, con la nota di riscontro sopra riportata, sostiene che “si stanno completando le ultime operazioni di aggiornamento dell'inventario al 31.12.2015”. In

attesa di una puntuale verifica che sarà realizzata all'esito dei controlli sul rendiconto 2015 si rinvia a quanto già rilevato nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione (n. 147/2007, n. 91/2009/PRSP, n.19/2012/PRSP e n. 47/2014/PRSE).

Al punto 9.1 è stato, poi, evidenziato che il conto del patrimonio non rappresenta compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria del Comune ai sensi dell'art. 230 del T.U.E.L, così da giustificare il giudizio complessivamente espresso dall'Organo di revisione che ha riferito: “esaminati i dati del Conto Economico e Conto del Patrimonio dell'Ente si ritiene che gli stessi non rispecchiano la reale situazione patrimoniale ed economica dell'Ente in quanto l'ultimo aggiornamento dell'inventario risale all'anno 1997”.

Infine, in seguito alla specifica richiesta, in sede istruttoria, sulle motivazioni del valore negativo assunto dalle immobilizzazioni finanziarie, l'Ente ha affermato che “non avendo previsto crediti di dubbia esigibilità e avendo accantonato un fondo svalutazione crediti pari a €. 27.045,70 la consistenza finale della voce "crediti di dubbia esigibilità" ottenuta detraendo dai crediti il fondo di svalutazione, risulta di segno negativo. Tale risultato, sommato alle altre voci comprese tra le immobilizzazioni finanziarie dà il risultato indicato in tabella 9.2 alla voce "immobilizzazioni finanziarie".

Considerato in

DIRITTO

2 Ai sensi del comma 1 dell'art. 148-bis del TUEL (Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli Enti Locali) le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano, tra l'altro, i rendiconti consuntivi degli enti per la verifica:

- a) degli obiettivi annuali del patto di stabilità;
- b) dell'osservazione del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma della Costituzione;
- c) della sostenibilità dell'indebitamento;
- d) dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

2.1 Ai sensi del comma 3 del medesimo articolato *“l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della*

pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento”.

2.2 Gli esiti dell'attività istruttoria espletata con riferimento al rendiconto 2013 hanno evidenziato la presenza di anomalie e irregolarità di natura strutturale nella gestione delle dinamiche di bilancio dell'Ente, rilevando una cronica difficoltà nella situazione inventariale e nella conseguente corretta rappresentazione del Conto del patrimonio oltre che nel contenimento delle spese previste dall'art. 14, comma 6, del D.L. n. 78/2010.

PQM

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata, segnala le anomalie e le criticità nella gestione del conto del bilancio 2013, così come già nella gestione del conto del bilancio 2012, dell'Ente riportate in parte motiva e rinvia l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 148-bis, comma 3, TUEL all'esito della verifica delle risultanze del bilancio (preventivo e consuntivo) 2015 in corso di esecuzione.

Dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura del Servizio di supporto di questa Sezione, al Presidente del Consiglio comunale di **AVIGLIANO** con invito a portarla all'attenzione del Consiglio comunale, al Sindaco e, ai sensi dell'art. 239, comma 2, lett. a) del TUEL, all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Avigliano.

Dispone, altresì, che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2016.

IL MAGISTRATO RELATORE
F.to Dott. Giuseppe TETI

IL PRESIDENTE
F.to dott. Rosario SCALIA

Depositata in Segreteria il 3 maggio 2017
IL FUNZIONARIO PREPOSTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO
F.to dott. Giovanni CAPPIELLO